



***Approfondimento***

***“Osservazioni sulla proposta di ricalcolo delle pensioni oltre i  
4.000 euro netti al mese o 80 mila euro lordi l’anno”***

A cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali

*Il Rapporto è stato realizzato da Alberto Brambilla, Gianni Geroldi e Antonietta Mundo*

Chiuso in redazione il 14 agosto 2018

## **Indice**

<b>Indice generale.....</b>	<b>VI</b>
<b>1. Osservazioni sulla proposta di ricalcolo delle pensioni oltre i 4.000 € netti al mese.....</b>	<b>7</b>
<b>2. L'impatto economico; i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Conclusioni e annotazioni.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Le modalità di calcolo delle pensioni retributive e l'indicizzazione .....</b>	<b>15</b>
<b>5. La proposta: che fare? .....</b>	<b>16</b>
<b>6. Allegati .....</b>	<b>17</b>
<b>7. Progetto di legge Lega – M5S.....</b>	<b>20</b>

## Osservazioni sulla proposta di ricalcolo delle pensioni oltre i 4.000 € netti al mese

**Premessa:** Il *ricalcolo* delle pensioni cosiddette d'oro o di privilegio, applicando il metodo di calcolo contributivo, così come previsto dal PdL presentato da Lega e M5S in data 6 agosto 2018, all'**articolo 1**, non è assolutamente un *ricalcolo* ma solo una riduzione delle pensioni basata sul rapporto tra i coefficienti di trasformazione relativi alle età di pensionamento effettivo e quelli relativi alle età di pensionamento stabilite nella **tabella A, allegata al PdL**; in pratica tutta l'operazione è basata esclusivamente sulle età di pensionamento con forti penalizzazioni per le pensioni di anzianità e quelle con 40 anni di contributi. Tutto ciò implica una rimodulazione delle "regole" in modo retroattivo ed è quindi una operazione che può presentare una lesione della *certezza del diritto* e *profili di incostituzionalità*. Inoltre, soprattutto per le pensioni decorrenti dal 2019, il punto di riferimento è costituito dai requisiti previsti dalla riforma Fornero, proprio quella che i due partiti al Governo volevano cancellare e che invece è ulteriormente rafforzata *in peius*. Infine definire queste prestazioni come d'oro o di privilegio oltre che essere tecnicamente non corretto, tende a farle percepire come una ingiustizia e quindi mina la coesione sociale, fattore indispensabile in una società complessa come l'attuale.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di quantificare la proposta governativa, di rimarcarne l'arbitrarietà del metodo proposto e di formulare una proposta alternativa. Andiamo per gradi e diamo una dimensione alle successive domande.

**1) Quanto è il lordo di una pensione da 4.000 euro netti al mese?** Per avere una pensione di 4.000 € netti al mese, pari a 52.000 € netti l'anno, occorre un lordo di circa 84.000 €. (*vedasi allegato 1 e tabella 1*). Tuttavia, avendo il PdL Lega-5stelle, posto il limite a 80.000 €, (**articolo 1, comma 1**) in funzione delle aliquote addizionali Irpef, regionali e comunali, il ricalcolo potrebbe operare anche su pensioni di poco inferiori ai 3.900 €.

**Tabella 1**

Regione	Lombardia		Campania	
Comune	Milano		Napoli	
Reddito annuo da pensione (365 gg.)		80.000		80.000
Immobile: abitazione principale				
Familiari a carico		0		0
Oneri deducibili		0		0
Spese detraibili al 19%		0		0
Imposta annua		27.570		27.570
Aliquota media		34,46%		34,46%
Aliquota marginale		43,00%		43,00%
Addizionale regionale	1,61%	1.287	2,03%	1.624
Addizionale comunale	0,80%	640	0,80%	640
Totale imposte sul reddito personale		29.497		29.834
Aliquota media effettiva		36,87%		37,29%
Reddito mensile netto (13 mensilità)		3.885		3.859

\* Ovviamente, per ogni singolo soggetto, proprietà di altri immobili, familiari a carico, oneri deducibili e spese detraibili possono modificare la base imponibile e quindi l'entità del prelievo fiscale

**2) Quante sono le pensioni superiori ai 4.000 € netti al mese? Pensioni e non pensionati:** **L'articolo 1, comma 5**, del PdL prevede che "*in caso di titolarità di più pensioni, il ricalcolo di cui al presente articolo va applicato alle quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo superiore a 80 mila*". Anzitutto occorre specificare che si devono calcolare **le pensioni non i pensionati** perché ci sono molti pensionati che ricevono due o più pensioni; oggi il rapporto è di **1,43 pensioni per ogni pensionato**.

Si tratta prevalentemente di pensioni di reversibilità o invalidità che non verrebbero conteggiate nell'ipotesi governativa ma ci sono anche altre pensioni come quelle del settore bancario o di alcuni fondi integrativi o pensioni maturate in altre gestioni che sono state finanziate con contribuzioni aggiuntivi rispetto a quelle obbligatorie, che hanno regole basate su accordi bilaterali e calcolate con differenti metodologie. E' quindi un errore considerare il "cumulo delle pensioni" e non la singola pensione anche perché sarebbe impossibile qualsiasi ricalcolo che avesse una base di ragionevolezza (come sostenuto dalla Suprema Corte) correndo il rischio di modificare le regole di queste prestazioni.

Sulla base dei dati relativi all'1/1/2016 (l'Inps tiene impropriamente e gravemente riservate le serie delle pensioni vigenti contenute nel Casellario generale delle pensioni e dei pensionati) calcoliamo che le **pensionari vigenti** da 4.000 € nette al mese per 13 mensilità **sono 58.000** su un totale di circa 16 milioni **pari allo 0,36% del totale**; basterebbe già questo solo dato per rendere poco costituzionale l'operazione di ricalcolo. Se, come previsto dal PdL citato si scende a 80.000 € lordi in pagamento dall'1/1/2019, il numero aumenta a 74.000, pari allo (0,46%). Se come prevede il PdL si considerano (erroneamente) i pensionati, il numero salirebbe a 95.000 a cui però bisogna sottrarre le pensioni di reversibilità, invalidità e vittime del dovere e di azioni terroristiche che si possono stimare in circa 15.000 per cui il totale su cui fare il ricalcolo scenderebbe a circa **80.000 pensionati** (cioè lo 0,5%).

**3) A quali gestioni appartengono queste pensioni?** Secondo una nostra stima (*tabella 2*):

- a) il **6,5%** sono erogate dalle Casse Privatizzate, quindi fuori dal perimetro Governativo; (le pensioni degli organi istituzionali non sono note al Casellario Inps da cui sono tratti i dati);
- b) il **51,5%** sono erogate alla PA (esercito, magistrature, prefetti, corpo diplomatico e dipendenti dello Stato e degli enti locali) di cui è difficile se non impossibile avere i dati contributivi se non degli ultimi 5 o 10 anni e quindi ci si deve assumere il "rischio" di applicare il taglio in base ad algoritmi di calcolo che potrebbero essere smentiti se il soggetto avesse conservato le buste paga;
- c) Il restante **42%** alle gestioni private gestite da Inps (dipendenti e autonomi, compresi i dirigenti) ma potrebbe avere nel 20/30% dei casi, dei buchi contributivi che costringerebbero a fare stime azzardate. La tabella seguente riporta per ciascuna gestione la percentuale di pensioni sul totale vigenti.

**Tabella 2**

<b>Gestioni</b>	
FPLD e altre gestioni minori	13,078
Autonomi CDCM, Art, COMM	0,880
Fondi speciali: elettrici telefonici, trasporti, altri	4,952
Ex INPDAI	18,675
Dipendenti Pubblici	<b>51,495</b>
Altre gestioni Inps	4,451
Casse Privatizzate	<b>6,471</b>

**4) Quanto costano queste pensioni?** La somma di tutte le prestazioni superiori ai 4 mila € netti al mese è di circa **7,4 miliardi** (sulla base dei dati 2016 rielaborati) su un totale di circa **290 miliardi** di erogazioni totali comprendenti tutte le prestazioni comprese quelle assistenziali e quelle integrate. Si tratta quindi di "ricalcolare" il **2,55%** circa del totale della spesa per pensioni e assistenza.

**5) A che età sono andati in pensione i percettori di queste pensioni?** Possiamo stimare che circa un **30%** si sia pensionato prima dei **60 anni** sia per motivi personali sia perché ha raggiunto i 40 anni di servizio oltre i quali i contributi versati nel regime retributivo, non producono aumenti di pensione o infine perché dimissionati dal datore di lavoro per aver raggiunto i requisiti di età e anzianità contributiva tempo per tempo richiesti; poco meno del **30%** si è pensionato tra i **60 e 65 anni** per le stesse motivazioni di cui al punto precedente; poco più del **40%** si è pensionato dopo i 65 anni. Si consideri che molti di questi pensionati sono andati anticipatamente in pensione (rispetto ai 65 anni) per diversi motivi: per la PA usufruendo della legge sulle pensioni anticipate (baby), nel privato per prepensionamenti o per aver raggiunto i limiti di età pensionabile che fino alla riforma Amato erano di 60 e 55 anni per la vecchiaia di uomini e donne, 35 anni di contributi per le pensioni di anzianità del settore privato e ancora meno nella PA. (molti pensionamenti sono conseguenti al superamento dei 40 anni di contribuzione. Nel regime retributivo, versare contributi oltre tale limite era di fatto inutile ai fini dell'ammontare della prestazione)

**6) Perché è difficile il ricalcolo?** Anzitutto perché mancano totalmente o parzialmente gli estratti conti dei versamenti contributivi relativi ai periodi in cui la pensione è stata calcolata con il metodo retributivo, per cui anche ricalcolando i coefficienti di trasformazione (sulla base delle aspettative di vita di 15/20 anni fa?) e le medie quinquennali del Pil, ***non si riesce a fare un calcolo preciso e senza l'applicazione completa del metodo contributivo ogni soluzione è arbitraria, non in linea con la legge e quindi ricorribile.*** Ma soprattutto occorre considerare **i motivi** per cui ci si è pensionati a determinate età nonché **le condizioni** che hanno portato al pensionamento tra le quali il raggiungimento dei requisiti tempo per tempo vigenti utilizzati dal datore di lavoro per concludere il rapporto anche se il lavoratore avrebbe voluto continuare a lavorare; o ancora il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione oltre i quali la legge prevedeva l'obbligo della contribuzione che tuttavia non avrebbe aumentato di 1 euro la pensione. Tutto ciò, presta il fianco a molti ricorsi che hanno notevoli possibilità di vittoria sia per l'arbitrarietà dei parametri che si adottano sia, ***soprattutto, per i fattori*** che hanno costretto al pensionamento. Senza contare che molte pensioni elevate completamente retributive e derivanti da carriere sin dall'inizio con stipendi elevati di manager, magistrati, prefetti, diplomatici, medici, professionisti e dirigenti della P.A., ufficiali militari, ecc. potrebbero addirittura avvantaggiarsi del ricalcolo tutto contributivo e risultare più elevate, tant'è che nel 2001 (l. 27/11/2001, n. 417) fu eliminata la possibilità di opzione per il calcolo tutto contributivo, già prevista nella legge di riforma Dini (l. 335/1995), per chi aveva 18 o più anni di contributi al 1.1.1996 (i c.d. retributivi puri).

**6 bis) Perché è tecnicamente irrealizzabile il ricalcolo?** Il ricalcolo retrospettivo dei vitalizi fa emergere molte criticità da superare riguardanti la corretta applicazione della tecnica attuariale e delle basi tecniche da utilizzare per i calcoli. Secondo la tecnica attuariale è metodologicamente errato applicare la formula di calcolo contributiva, che contiene probabilità di sopravvivenza, di morte e di lasciare famiglia, ad eventi passati e già accaduti e contravviene a tutte le regole assicurative siano esse sociali o private, per le quali l'incertezza degli eventi è la base delle scienze attuariali. Gli studi di tecnica attuariale e di calcolo delle probabilità insegnano a stimare e valutare le probabilità di accadimento degli eventi aleatori, futuri, legati ai sistemi assicurativi previdenziali privati o sociali. Non si possono applicare le probabilità di accadimento di un evento aleatorio al passato "ora per allora"; ciò che è successo nel passato serve solo per verificare gli andamenti di un fenomeno e quindi per trarre dall'esperienza la frequenza di accadimento, serve quindi per stimare gli andamenti futuri di eventi ovvero la probabilità che un evento si verifichi o quella contraria che non si verifichi. Applicare i termini probabilistici al passato già conosciuto è irrazionale e attuarialmente errato.

**7) Tuttavia, volendo valutare l'impatto economico**, (comprendendo anche le pensioni delle Casse privatizzate), vediamo cosa prevede il PdL 5stelle/Lega. I ricalcoli sono basati sulle età anagrafiche al pensionamento (e non potrebbe essere diversamente mancando, come abbiamo indicato più sopra, gran parte dei nastri contributivi), mediante il rapporto tra il coefficiente all'età della pensione, quello ricalcolato sulla base della tabella A, con età di pensionamento scelte in modo del tutto avulso dalla realtà e i coefficienti previsti dalla legge Fornero (si proprio quella che i due partiti di governo volevano cancellare).

Sono previsti 3 casi:

**a) per tutti coloro che sono andati in pensione prima del 1996** (anno di entrata in vigore della riforma Dini) vengono applicati retroattivamente i coefficienti previsti dalla legge 335/95; quindi se un soggetto ha lavorato 40 anni e magari ha iniziato a 14, 15, 16 anni quindi è andato in pensione prima dei 57 anni di età si prende il coefficiente relativo ai 57 anni e così via fino ai 65 anni; se poi è andato in pensione dopo i 65 anni (è il caso di molti dirigenti pubblici e privati, dei magistrati, dei professori e di altre cariche importanti come diplomatici ecc) il coefficiente è sempre quello dei 65.

**Caso 1. Data di pensionamento antecedente il 1° gennaio 1996:** Pensionato di anzianità con pensione pari a (4 casi di importi), 82.000, 100.000 € 120.000 € e 160.000 € con decorrenza 1985. L'età del pensionato era di 59 anni. La quota "retributiva" è data dall'intero trattamento. Sulla base **dell'articolo 1, commi 2 e 3**, l'importo superiore a 80.000 si ridurrebbe del **15,3%** equivalente al rapporto tra il coefficiente di **5,006**, relativo all'età del pensionato alla decorrenza della pensione (1985) e il coefficiente di **5,911** relativo all'età di pensionamento richiesta nel 1985 dalla tabella A allegata alla norma che nel nostro caso è pari a **64 anni**. Pertanto la pensione si ridurrebbe rispettivamente di 306 € - 3.062 € - 6.124 € - 12.248 €; L'importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi di 81.694 €, 96.938 €, 113.876 € e 147.752 €. Se l'età al pensionamento fosse stata di 57 anni la riduzione sarebbe del 20,1% mentre se fosse stata pari o superiore a 64 anni non ci sarebbe riduzione. A 60, 61, 62 anni la riduzione sarebbe pari a 12,7%, 9,8%, 6,7%.

Quanti sono in percentuale i **pensionati vigenti** andati in pensione prima dell'1/1/1996? Trascurando i casi limite di durata della pensione superiore ai 38 anni, le vigenti liquidate dal 1980 al 31/12/1995 sono pari al **35%** Qual è la riduzione media che possiamo stimare? (20,1 a 57 anni, poi 17,8% a 58 anni, 15,3% a 59 anni, 12,7%, 9,8%, 6,7%, 3,5%) = **12,3%**

**Risultati: 7,4 miliardi x 35% = 2,59 mld x 12,3% - 38% imposte = netto 197,51 milioni (lordi 318 mil)**

**b) Per quelli andati in pensione dal 1/1/1996 al 31/12/2018**, le quote retributive sono ridotte sulla base del rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento e in vigore alla data del pensionamento e quello corrispondente all'età prevista dalla tabella A.

**Caso 2. Data di pensionamento dal 1/1/1996 al 31/12/2018:** Pensionato di vecchiaia con una pensione pari a: 90.000, 120.000 e 160.000 €, con decorrenza **anno 2010** e con una età di 64 anni; l'intero trattamento è calcolato con il metodo "retributivo". Sulla base **dell'articolo 1, comma 2**, l'importo superiore a 80.000 si ridurrebbe del **3,3%** equivalente al rapporto tra il coefficiente **5,432**, relativo all'età del pensionato di 64 anni e il coefficiente di **5,620** relativo all'età di pensionamento di 66 anni richiesta nel 2010 dalla **tabella A, allegata al PdL** anche se, nel nostro caso, utilizziamo quello di **65 anni non essendo presente il coefficiente di 66 anni nel 2010 (art.1, c. 2. ultimo capoverso del PdL)**. Pertanto, la pensione si ridurrebbe rispettivamente di 330 €; 1.320 €; 2.640 €. L'importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi rispettivamente di 89.670 €, 118.680 € e 157.360 €.

Se l'età al pensionamento fosse stata di 60 anni la riduzione sarebbe del **14,6%** (**4,798/5,620**)\* **P**, con una pensione annua decurtata rispettivamente di 1.460 €; 5.840 €; e 11.680 €. Se fosse andato in pensione con 42 anni di anzianità contributiva ma a 57 anni di età, la riduzione permanente sarebbe del **21,4%**.

Le pensioni vigenti dall'1/1/1996 sono quindi pari al **65%**. Qual è la riduzione media che possiamo stimare? (dal 21,4 al 3,3%) = **12,9%**

**Risultati: 7,4 miliardi x 65% = 4,810 mld x 12,9% - 38% imposte = netto 384,7 milioni (lordi 620 mil)**

**c) per tutti quelli che si pensioneranno dal 1/1/19**, considerando che, a seguito della riforma Fornero, il trattamento pensionistico per gli anni dal 1/1/2012 in poi è calcolato con il metodo contributivo, la riduzione sarà effettuata sulla sola quota retributiva eccedente gli 80.000 e sarà pari al rapporto tra il coefficiente relativo all'età di pensionamento e quello corrispondente all'età per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla ormai "gloriosa riforma Fornero". **Esempio:** quota relativa alla parte retributiva lorda 110.000 € con eccedenza della quota retributiva pari a 30.000 € rispetto a 80.000; data di pensionamento 2019, età **61 anni** al pensionamento anticipato con 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva; coefficiente **4,657** (utilizziamo i nuovi coefficienti che entreranno in vigore per il 2019 -2020); coefficiente Tab. A del PdL a **67 anni** uguale a **5,604**; riduzione pari al **16,9%**, quindi 390 € in meno al mese (5.070 € l'anno). Con una pensione lorda di 120 mila € la riduzione lorda annua sarebbe di 6.760 €. Altro che quota 100 o quota 41 (con quota 41 anni e 6 mesi è possibile il pensionamento anche a età inferiori ai 60 anni, i cosiddetti precoci); con questa norma anziché "smontare" la riforma Fornero la si rafforza in peggio e tutti i maggiori contribuenti del Paese (quelli che avranno una pensione superiore agli 80.000 €) dovranno lavorare altri anni ancora per evitare decurtazioni mentre ci ha pensioni più basse potrà beneficiare di quota 100 o 41 e mezzo. Un'ottima soluzione per premiare il merito.

**La riduzione media, sulla base dei dati di tabella 4, è pari 11,6%.**

**Attenzione: la riduzione della pensione è permanente e incide anche sulla parte reversibile dato che la norma in oggetto non dice nulla in caso di trasformazione della pensione da diretta a reversibile.**

**Tabella A del PdL**

Triennio di decorrenza	Nuova Età teorica		Coefficiente vigente corrispondente alle età teoriche indicate (interpolato per età in anni e mesi e bloccato a 65 anni fino al 2012)
	Anni	mesi	
Dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976	63	7	5,826%
Dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979	63	10	5,877%
Dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1982	63	11	5,894%
Dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1985	64	0	5,911%
Dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988	64	1	5,930%
Dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991	64	4	5,986%
Dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994	64	7	6,042%
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997	64	10	6,099%
Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000	65	1	6,136%
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003	65	3	6,136%
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006	65	6	6,136%
Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	65	9	6,136%
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012	66	0	5,620%
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66	3	5,675%
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66	7	5,619%
Dal 1 gennaio 2019	67	0	5,604%

Tabella 3

Serie storica dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita nel metodo di calcolo contributivo (in %)					
Età alla decorrenza della pensione	Anni da cui decorre la pensione				
	1996- 2009	2010 - 2012	2013 - 2015	2016 - 2018	2019 - 2020
57	4,72	4,419 (-6,38)	4,304 (-2,60)	4,246 (-1,35)	4,200 (- 1,083)
58	4,86	4,538 (-6,63)	4,416 (-2,69)	4,354 (-1,41)	4,304
59	5,006	4,664 (-6,83)	4,535 (-2,77)	4,468 (1,48)	4,414
60	5,163	4,798 (-7,07)	4,661 (-2,86)	4,589 (- 1,55)	4,532
61	5,334	4,940 (-7,39)	4,796 (-2,91)	4,719 (- 1,61)	4,657
62	5,514	5,093 (-7,64)	4,940 (-3,01)	4,856 (- 1,70)	4,790
63	5,706	5,257 (-7,87)	5,094 (-3,11)	5,002 (- 1,81)	4,932
64	5,911	5,432 (-8,10)	5,259 (-3,18)	5,159 (- 1,90)	5,083
65	6,136	5,620 (-8,41)	5,435 (-3,30)	5,326 (- 2,01)	5,245 (- 1,520)
66	6,136	5,620 (-8,41)	5,624	5,506 (-2,01)	5,419
67	6,136	5,620 (-8,41)	5,826	5,700 (- 2,17)	5,604
68	6,136	5,620 (-8,41)	6,046	5,910 (- 2,25)	5,804
69	6,136	5,620 (-8,41)	6,283	6,135 (- 2,36)	6,021
70	6,136	5,620 (-8,41)	6,541	6,378 (- 2,50)	6,257
71	6,136	5,620 (-8,41)	6,541	6,378 (- 2,50)	6,513

Tra parentesi la % di riduzione rispetto alla serie precedente; da questa data la revisione dei coefficienti, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero, avverrà con cadenza biennale e non più triennale.

Per il calcolo del coefficiente viene considerato l'anno e i mesi di età, valorizzando quindi anche le frazioni di anno. Si effettua l'interpolazione facendo la differenza tra i due coefficienti: quello relativo all'età intera del pensionamento e quello immediatamente superiore. La loro differenza viene divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi dell'età, il risultato incrementa il primo coefficiente quello dell'età intera del pensionamento.

In totale, escludendo le entrate relative ai pensionati post 1/1/2019, il ricavo totale si attesterebbe a circa **582,21 milioni** per il primo anno con una riduzione dovuta alla progressiva uscita di scena dei pensionati ante 1996. Tuttavia questa cifra si riduce sia per il fatto che il 40% dei soggetti interessati alla decurtazione si sono pensionati dopo i 65 anni e quindi per loro la penalizzazione è prossima allo zero, sia perché il 6,5% del totale dei beneficiari di pensioni alte appartiene alle Casse Privatizzate dei Liberi Professionisti e quindi le somme provenienti dalla riduzione verrebbero incassate da questi Enti Privatizzati. Inoltre il risparmio si riduce ulteriormente perché molte pensioni sono solo poco più alte di 80.000 lordi e in base **all'articolo 4 del PdL** non possono scendere sotto tale soglia. **Pertanto è molto plausibile che il ricavo totale dell'operazione si attesti al massimo sui 330 milioni di euro.**

Tuttavia, il testo del PdL non è chiaro. Infatti il combinato disposto **dell'articolo 4** (clausola di salvaguardia) che prevede: *“L'applicazione del meccanismo di ricalcolo di cui all'articolo 1, non potrà in alcun caso comportare la riduzione dei trattamenti pensionistici o degli assegni vitalizi interessati al di sotto della soglia degli 80.000 lordi annui, nonché perequazioni.”* e **l'articolo 1**, che indica sempre la dizione *“riducendo le quote retributive”* si potrebbe interpretare che la riduzione viene applicata all'intero importo purché superiore a 80 mila € e che comunque la riduzione non potrà mai scendere sotto tale cifra. Farebbero eccezione le miste (che prima del 2016 erano peraltro pochissime) che avrebbero decurtata solo la parte più antica calcolata a retributivo. Diversamente, se si operasse la riduzione solo per le quote eccedenti tale importo, l'articolo 4 non avrebbe senso. Se così fosse, la riduzione sarebbe assai maggiore come si può agevolmente verificare dalla **tabella 4**, calcolata su una pensione di **100.000 €** (basta moltiplicare la percentuale corrispondente all'età e all'anno di pensionamento per l'intero importo retributivo della propria pensione e si ottiene l'importo lordo annua della detrazione). **Anche qui 3 casi:**

**Caso 1 BIS. Data di pensionamento antecedente il 1° gennaio 1996:** Pensionato di anzianità con pensione pari a (4 casi di importi), 82.000, 100.000 € 120.000 € e 160.000 € con decorrenza dicembre 1985. L'età del pensionato era di **59 anni**. La quota "retributiva" è data dall'intero trattamento. Sulla base **dell'articolo 1, commi 2 e 3**, l'importo dell'intera quota retributiva della pensione di 82.000 si ridurrebbe del **15,3%** equivalente al rapporto tra il coefficiente di **5,006**, relativo all'età del pensionato alla decorrenza della pensione (**1985**) e il coefficiente di **5,911** relativo all'età di pensionamento richiesta nel dicembre 1985 dalla tabella A allegata alla norma che nel nostro caso è pari a **64 anni**. Pertanto la pensione si dovrebbe ridurre nell'anno di 12.554,56 €, **ma in questo caso, poiché la capienza è di soli 2.000, scatterebbe la clausola di salvaguardia che conterrebbe il taglio proprio a 2.000 € per garantire gli 80.000 €**; per le altre pensioni da 100.000, 120.000 e 160.000 le detrazioni sarebbero rispettivamente di 15.310,44 € - 18.372,53 € - 24.496,70 €; l'importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi di 80.000, 84.690 €, 101.627 € e 135.503 €. Se l'età al pensionamento fosse stata di 57 anni la riduzione sarebbe stata del **20,1%** mentre se fosse stata pari o superiore a 64 anni non ci sarebbe stata riduzione. A 60, 61, 62, 63 anni la riduzione sarebbe pari a 12,7%, 9,8%, 6,7%, 3,5%.

**Tabella 4**

Percentuale e importo della decurtazione della quota retributiva di una pensione di 100.000 euro lordi annui, per anno ed età di pensionamento.																
Anno del pensionamento	1974-1976		1977-1979		1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
Età al pensionamento	Percentuale decurtazione	Importo lordo annuo decurtazione														
55	19,0%	18.978,07	19,7%	19.684,64	19,9%	19.917,43	20,1%	20.000,00	20,4%	20.000,00	21,1%	20.000,00	21,9%	20.000,00	22,6%	20.000,00
56	19,0%	18.978,07	19,7%	19.684,64	19,9%	19.917,43	20,1%	20.000,00	20,4%	20.000,00	21,1%	20.000,00	21,9%	20.000,00	22,6%	20.000,00
57	19,0%	18.978,07	19,7%	19.684,64	19,9%	19.917,43	20,1%	20.000,00	20,4%	20.000,00	21,1%	20.000,00	21,9%	20.000,00	22,6%	20.000,00
58	16,6%	16.574,88	17,3%	17.302,40	17,5%	17.542,10	17,8%	17.780,41	18,0%	18.040,39	18,8%	18.810,56	19,6%	19.566,39	20,3%	20.000,00
59	14,1%	14.068,69	14,8%	14.818,07	15,1%	15.064,97	15,3%	15.310,44	15,6%	15.578,23	16,4%	16.371,53	17,2%	17.150,07	17,9%	17.914,24
60	11,4%	11.373,68	12,1%	12.146,56	12,4%	12.401,20	12,7%	12.654,37	12,9%	12.930,56	13,7%	13.748,75	14,6%	14.551,70	15,3%	15.339,84
61	8,4%	8.438,35	9,2%	9.236,83	9,5%	9.499,91	9,8%	9.761,46	10,0%	10.046,80	10,9%	10.892,08	11,7%	11.721,63	12,5%	12.535,87
62	5,3%	5.348,53	6,2%	6.173,96	6,4%	6.445,91	6,7%	6.716,29	7,0%	7.011,26	7,9%	7.885,07	8,7%	8.742,60	9,6%	9.584,32
63	2,1%	2.052,73	2,9%	2.906,89	3,2%	3.188,32	3,5%	3.468,11	3,8%	3.773,35	4,7%	4.677,58	5,6%	5.564,98	6,4%	6.436,01
64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3%	316,20	1,3%	1.252,92	2,2%	2.172,20	3,1%	3.074,53
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anno del pensionamento	1998-2000		2001-2003		2004-2006		2007-2009		2010-2012		2013-2015		2016-2018		2019-2020	
Età al pensionamento	Percentuale decurtazione	Importo lordo annuo decurtazione														
55	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	21,4%	20.000,00	24,2%	20.000,00	24,4%	20.000,00	25,1%	20.000,00
56	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	21,4%	20.000,00	24,2%	20.000,00	24,4%	20.000,00	25,1%	20.000,00
57	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	23,1%	20.000,00	21,4%	20.000,00	24,2%	20.000,00	24,4%	20.000,00	25,1%	20.000,00
58	20,8%	20.000,00	20,8%	20.000,00	20,8%	20.000,00	20,8%	20.000,00	19,3%	19.252,67	22,2%	20.000,00	22,5%	20.000,00	23,2%	20.000,00
59	18,4%	18.415,91	18,4%	18.415,91	18,4%	18.415,91	18,4%	18.415,91	17,0%	17.010,68	20,1%	20.000,00	20,5%	20.000,00	21,2%	20.000,00
60	15,9%	15.857,24	15,9%	15.857,24	15,9%	15.857,24	15,9%	15.857,24	14,6%	14.626,33	17,9%	17.860,60	18,3%	18.333,09	19,1%	19.129,19
61	13,1%	13.070,40	13,1%	13.070,40	13,1%	13.070,40	13,1%	13.070,40	12,1%	12.099,64	15,5%	15.481,54	16,0%	16.019,58	16,9%	16.898,64
62	10,1%	10.136,90	10,1%	10.136,90	10,1%	10.136,90	10,1%	10.136,90	9,4%	9.377,22	12,9%	12.943,87	13,6%	13.581,49	14,5%	14.525,34
63	7,0%	7.007,82	7,0%	7.007,82	7,0%	7.007,82	7,0%	7.007,82	6,5%	6.459,07	10,2%	10.229,98	11,0%	10.983,24	12,0%	11.991,43
64	3,7%	3.666,88	3,7%	3.666,88	3,7%	3.666,88	3,7%	3.666,88	3,3%	3.345,20	7,3%	7.322,23	8,2%	8.189,23	9,3%	9.296,93
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2%	4.220,64	5,2%	5.217,26	6,4%	6.406,14
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9%	889,95	2,0%	2.013,94	3,3%	3.301,21
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*N.B. La clausola di salvaguardia consente di non scendere con la decurtazione sotto gli 80.000 euro annui lordi.*  
*Fonte: elaborazioni di Antonietta Mundo*

**Caso 2 BIS. Data di pensionamento dal 1/1/1996 al 31/12/2018:** Pensionato di vecchiaia con una pensione pari a: 90.000, 120.000 e 160.000 €, con decorrenza novembre 2010 e con una età di 64 anni; l'intero trattamento è calcolato con il metodo "retributivo". Sulla base dell'articolo 1, comma 2, l'importo della pensione si ridurrebbe del **3,3%** equivalente al rapporto tra il coefficiente di **5,432**, relativo all'età del pensionato alla decorrenza della pensione (**novembre 2010**) e il coefficiente di **5,620** relativo a 65 anni l'ultimo disponibile (art.1, comma 2, ultimo capoverso), anche se l'età di pensionamento richiesta nell'anno di decorrenza 2010 dalla tabella A, allegata al PdL è pari a **66 anni**. Pertanto la pensione si ridurrebbe rispettivamente di 2.970 €; 3.960 €; 5.280 €. L'importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi rispettivamente di 87.030, 116.040 €, 154.720 €. Se l'età al pensionamento fosse stata di 60 anni nel 2010 la riduzione sarebbe del **14,6%**. [(4,798/5,620)\* Pensione], con una pensione annua che dovrebbe essere decurtata di 13.140 €, **ma in questo caso scatterebbe la clausola di salvaguardia che ridurrebbe il taglio a soli 10.000 € per garantire gli 80.000**; quindi per le pensioni di 120.000 e 160.000 € la riduzione sarebbe rispettivamente di 17.520 €; 23.360 €. Se fosse andato in pensione con 42 anni di anzianità contributiva ma a 57 anni di età, la riduzione permanente sarebbe del **21,4%**.

**Caso 3 BIS. Per tutti quelli che si pensioneranno dall'1/1/19**, quota retributiva della pensione 82.000 €, esclusa la quota contributiva; data di pensionamento 2019, età al pensionamento pari a 61 anni con 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva; coefficiente **4,657** (utilizziamo i nuovi coefficienti che entreranno in vigore 2019 -2020); coefficiente a 67 anni pari a **5,604**; riduzione pari al **16,9%** quindi 13.858 €, ma in questo caso scatterebbe la clausola di salvaguardia che ridurrebbe la detrazione a soli 2.000 € per garantire gli 80.000 in pratica 154 € in meno al mese. Con 120 mila e 160 mila la riduzione permanente sarebbe rispettivamente di 20.280 € 27.040 €.

**8) In conclusioni** questa operazione "rischiosa" dal punto di vista della normativa costituzionale, produrrebbe un ricavo di circa 330 milioni, che si possono ridurre ulteriormente sia per i costi dell'intera operazione, trascurando al momento gli oneri per i ricorsi che avrebbero ottime probabilità di successo: si pensi solo a coloro che hanno fatto la ricongiunzione onerosa o riscatto laurea molto costoso o la contribuzione volontaria a proprio carico per raggiungere i requisiti; sulla parte decurtata lo Stato restituisce i soldi pagati per la ricongiunzione o il riscatto laurea o i contributi volontari? O a quelli con oltre 40 anni di contributi, e infine, ma ci sarebbero molti altri casi, per quelli licenziati o costretti a lasciare il lavoro per crisi aziendale o per quelli che hanno raggiunto i 65 anni, limite di età regolamentare nella P.A., collocati d'ufficio a riposo dall'amministrazione di appartenenza<sup>1</sup>, o per quelli che devono lasciare il lavoro per scadenza dei brevetti professionali a 60 anni, come i piloti d'aereo, i macchinisti dei treni, i piloti del porto, gli autisti di mezzi pubblici, le Forze Armate e i diplomatici con servizi in zone di guerra ecc. o perché lavoratori addetti a mansioni usuranti o perché salvaguardati dalle varie leggi di riforma previdenziale o i minatori o gli esposti all'amianto. L'elenco sarebbe lunghissimo, ma soprattutto le categorie più colpite sarebbero i pensionati di anzianità che hanno contribuito di più (Italia del Nord e in parte al Centro), i lavoratori precoci e **le donne** la cui età legale di vecchiaia è sempre stata, fino al 2011, di 5 anni inferiore a quella degli uomini. E i penalizzati sarebbero solo le alte professionalità, cioè la classe dirigente del Paese.

---

<sup>1</sup> In base all'art.72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per tutti i dipendenti della PA, le amministrazioni centrali e locali nonché gli enti pubblici non economici come Inps, si sono avvalsi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti che avevano raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni con un preavviso di 6 mesi.

**Infine 5 annotazioni:** 1) Il 70% delle pensioni che verrebbero decurtate sono pagate al Nord dove prevalgono di gran lunga le pensioni di anzianità e questo potrebbe creare qualche problema all'elettorato della Lega perché ci sarebbe un trasferimento Nord Sud in quanto la maggioranza delle pensioni assistite è proprio al sud;

2) Non verrebbero invece minimamente toccati i veri avvantaggiati dal metodo retributivo che sono: **gli iscritti ai fondi speciali ante 1996; gli iscritti alle gestioni CDCM (agricoltori), artigiani e commercianti (dopo la legge del 1991); i baby pensionati; i percettori di integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni sociali, 14<sup>°</sup> mensilità, che sono quasi 10 milioni di pensionati** (considerando gli avvantaggiati dalla legge del 1991); queste categorie hanno pensioni che nonostante siano **tra il 30 e il 50% maggiorate rispetto ai contributi versati**, hanno importi inferiori ai fatidici 4.000 € netti. Infine, e questo è un paradosso, verrebbero tagliate le pensioni sopra i 4 mila € che sono in pagamento da 20 anni e non quelle da 3 mila € che sono vigenti da oltre 30 anni (baby pensioni, prepensionamenti, esodi ecc). Si ricorda (vedasi il paper di Itinerari Previdenziali sulle durate delle pensioni) che circa 700 mila pensioni sono in pagamento tra i 38 e i 41,5 anni e il 25% delle pensioni supera i 25 anni di durata ad oggi. 3) Infine ogni modifica con effetti retroattivi presenta profili di illegittimità costituzionale, lede il patto tra cittadini e Stato e mina la fiducia futura: che fiducia può avere un giovane che deve versare contributi per 40 anni sapendo che qualcuno potrebbe cambiare le regole del gioco? 4) E' evidente che con le norme del PdL diverrebbe molto penalizzante per tutti quelli che hanno importi lordi oltre gli 80 milioni, aderire all'eventuale quota 100 o quota 41 anni e mezzo; una ipotesi non molto costituzionale; ma paradossalmente, in assenza di una clausola di salvaguardia del PdL, sarebbe penalizzante anche per chi ha raggiunto i 43 anni e 3 mesi previsti dalla riforma Monti – Fornero per lasciare il lavoro con il solo requisito contributivo. Supponendo che un lavoratore abbia raggiunto tale requisito all'età di 62 anni, la sua penalizzazione sarebbe pari al 14,5%. **Si vorrebbe modificare la legge Fornero per creare flessibilità e con il Pdl si aumenta notevolmente l'onere della flessibilità in uscita a carico del lavoratore.** 5) E' persino evidente che con entrate incerte (anche per i prevedibili ricorsi) e comunque non superiori alle cifre indicate, non si può finanziare una spesa strutturale elevatissima quale l'aumento delle pensioni minime<sup>2</sup> a 780 euro netti al mese per 13 mensilità; si consideri che solo per portare a 780 euro le sole pensioni di invalidità, occorrerebbero oltre 6 miliardi l'anno (vedasi Allegato 5). Peraltro deve essere chiaro a tutti che prevedere un importo netto di 780 € al mese per 13 mensilità, produrrebbe una elusione o evasione contributiva enorme e indurrebbe chi può a non versare i contributi essendo tale pensione relativa a una retribuzione lorda mensile di circa 1.500 €, pari cioè al reddito medio dichiarato ai fini Irpef e i redditi fino a 25 mila euro lordi l'anno rappresentano una parte considerevole delle dichiarazioni fiscali (si veda l'Osservatorio annuale Irpef di Itinerari Previdenziali). Sarebbe nella maggior parte dei casi un "regalo" a chi non ha mai pagato ne tasse ne contributi.

**9) Ma queste pensioni sopra i 4.000 € netti come sono state calcolate?** Questa è una domanda fondamentale per capire il problema. Infatti, come si vede negli **allegati 2 e 3** queste pensioni hanno subito una riduzione sia nella fase di **calcolo retributivo** sia in quella successiva di erogazione;

**a)** nella fase di calcolo il metodo retributivo prevede che il **coefficiente di proporzionamento** per ogni anno lavorato è pari al 2% per i redditi **fino agli attuali 46 mila €**. Quindi fino a tale importo la pensione sarà pari a 2% moltiplicato per gli anni di iscrizione all'Inps: con 35 anni la pensione sarà pari al 70% del reddito medio degli ultimi 10 anni e con 40 anni all'80%.

---

<sup>2</sup>Gli aumenti delle pensioni minime, come tutte le misure di sostegno al reddito degli altri Paesi, andrebbero sottoposte a una prova dei mezzi (tipo ISEE) ma molto più selettiva; inoltre avendo caratteristiche di assistenzialità, avrebbero le obiezioni della Corte Costituzionale, che per tutte le forme di natura assistenziale, ritiene debbano essere finanziate dalla fiscalità generale e non da una tassa di scopo incidente su una platea delimitata.

$P = RMP \times (K \times NA)$ , dove  $P$  è la pensione;  $RMP$ , la retribuzione media pensionabile (media ultimi anni);  $K$  è il coefficiente di proporzionamento da 2% a 0,9%;  $NA$  è il numero di anni di contribuzione.

Sopra tale soglia di reddito i coefficienti si riducono fino allo 0,9% per anno. Un lavoratore che oggi prende 100 mila € di pensione lorda annua, aveva una RPM (retribuzione media pensionabile) di circa 200 mila € e con 35 anni di iscrizione ha avuto **non il 70% ma il 51%** (tasso di sostituzione lordo, uguale al rapporto tra la prima annualità di pensione lorda e l'ultima retribuzione annua lorda) quindi un calcolo già ridotto del **27%**; un taglio notevole se si considera che lo stesso lavoratore su quei redditi ha pagato in media il 37% di Irpef (67 mila all'anno, svariate volte in più di un titolare di pensione da 2.000 €).

b) il sistema pensionistico prevede che le pensioni in pagamento vengano **rivalutate ogni anno all'inflazione** secondo le norme tempo per tempo vigenti (**vedasi allegato 3**) ma non per tutti allo stesso modo; infatti per le pensioni cosiddette alte (oltre 5 volte il minimo), quando va bene la rivalutazione all'inflazione non è piena ma solo al **75%** ed è scesa fino al 45% per la parte che eccede le 5 volte il minimo o anche a zero rivalutazione per lunghi periodi.

In pratica un soggetto andato in pensione nel 2000 e che ha avuto la prima rivalutazione nel 2001, per effetto delle mancate o parziali indicizzazioni ha perso in termini reali oltre il **13%**. Negli ultimi 10 anni (pensionato nel 2008), oltre l'**8%**.

Diventa quindi arduo prevedere ulteriori "tagli" a queste pensioni considerando che rispetto a quelle fino a 46 mila euro, hanno già subito una riduzione del 27% in origine e del 13% nel durante. E' matematicamente impossibile che abbiano ottenuto dal retributivo un vantaggio del 40% rispetto alle pensioni più basse; anzi come abbiamo visto, sono proprio le **pensioni assistite** e quelle fino a 2.000 € netti al mese ad aver avuto i maggiori vantaggi. Tagliare solo quelle sopra una certa soglia non solo sarebbe contro la certezza del patto intergenerazionale ma sarebbe anche poco equo.

Infine, come si evince dall'allegato 4, per stessa ammissione dei vertici Inps, qualsiasi ipotesi di ricalcolo non è attuabile.

**10) E allora cosa si può fare?** Se possibile bisognerebbe lasciare tutto com'è senza alcuna operazione; tuttavia se si vuole dare un segnale di un "**rafforzamento del patto intergenerazionale**" insito e base del **sistema gestionale a ripartizione** si potrebbe percorrere la strada del **contributo di solidarietà** che pure presenta profili costituzionali (si vedano le ultime sentenze della Suprema Corte) ma che se previsto per un periodo limitato (3 anni) e finalizzato a garantire una maggiore sostenibilità del sistema stesso, con criteri di proporzionalità, ragionevolezza e progressività, può soddisfare i principi definiti dalla Corte e può consentire una **copertura dei costi iniziali** di due importanti strumenti: il fondo per l'occupazione e il fondo per la non autosufficienza. Infatti, considerando che il nostro sistema è a ripartizione (le pensioni di oggi si pagano con i contributi dei lavoratori attivi di oggi) risulta immediato l'interesse dei pensionati a pagarsi una, chiamiamola "polizza" che favorisca una maggiore e più ampia occupazione: come? Attraverso un contributo di scopo per il "**Fondo per l'occupazione**" che tuttavia, per soddisfare i requisiti della Corte, dovrebbe essere spalmato su una platea più numerosa di 58.000 pensionati. Non si tratta quindi, di una "tassa" ma di una contribuzione straordinaria per **rafforzare il sistema pensionistico consolidandone la sostenibilità di medio lungo termine**, in previsione di ulteriori misure finalizzate a dare occupazione al maggior numero di soggetti (risistemazione degli attuali strumenti di sostegno al reddito e dei fondi per la formazione). L'obiettivo è quello di raggiungere nel giro di 3 anni i 24 milioni di occupati portando sopra il 61% il tasso di occupazione e all'1,5 il rapporto attivi – pensionati. In sostanza si tratta di un aumento di circa 250 mila unità l'anno per 3 anni. Dopo il terzo anno il fondo verrebbe alimentato da un contributo dello stato favorito da maggiori imposte dirette e indirette versate da questa nuova platea di occupati che quindi autoalimenterebbero il fondo;

altre risorse, soprattutto per il fondo per la non autosufficienza, proverrebbero dalla conclusione della realizzazione del Casellario dell'Assistenza che potrebbe produrre, con l'eliminazione di duplicazioni e prestazioni improprie, circa 5 miliardi l'anno.

Applicando il contributo di solidarietà, i risparmi sono molto più alti del ricalcolo e valutabili in circa 1,2 miliardi netti per ogni anno da usarsi per finanziare il "*super ammortamento*" del costo del lavoro al 130% per chi assume un under 29 o un over 57 anni o una donna over 50, per poi arrivare al 100%, al quinto anno di assunzione; questo credito d'imposta (da calcolarsi sulla RAL aumentata del valore dei contributi sociali Inps e Inail) e di importo massimo per il primo anno di 7.000 € per ogni assunto (che decresce del 20% l'anno) è alternativo alla decontribuzione prevista dai Governi precedenti che va a beneficio anche delle aziende decotte che a fine incentivo licenziano o chiudono (peraltro i due partiti al Governo si proponevano anche di cancellare il Jobs Act che appunto prevede la decontribuzione ma che invece, esattamente come per la legge Fornero, viene utilizzata e rafforzata). Il tutto con il coinvolgimento delle parti che rappresentano questi lavoratori. Si potrebbe pensare di sottoporre tutte le pensioni da 2mila € lordi (ma questa è una decisione eminentemente politica) ad un contributo di solidarietà (di cui 0,40% verrebbe versato al fondo per la non autosufficienza e il resto al fondo occupazione) che cresce progressivamente fino al 12%/15% per le pensioni più elevate; il contributo è calcolato sulla base dei singoli scaglioni di pensione (non sull'importo totale). Tra l'altro ciò consentirebbe di dare un sollievo alle famiglie che si trovano con un non autosufficiente, raddoppiando l'indennità di accompagnamento quando un soggetto non è autosufficiente in tre funzioni su 5 (+ un plus per casi particolarmente gravi); sono veramente tante e oggi le famiglie o i singoli individui in grave situazione, considerando che la pensione media della gran parte dei pensionati vale la metà della media delle rette richieste dalle RSA.

## Allegati:

### Allegato 1. - Irpef, scaglioni e aliquote 2018 per il calcolo dell'imposta sul reddito

Scaglioni Irpef 2018	Aliquota Irpef 2018	Imposta dovuta
fino a 15.000	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000	27%	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00
da 28.001 fino a 55.000	38%	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00
da 55.001 fino a 75.000	41%	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00
oltre 75.000	43%	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00

### Allegato 2: Calcolo retributivo

Il calcolo della pensione retributiva è il seguente:  $RMP = k * n$  dove RPM sta per retribuzione media pensionabile; k è il coefficiente di *proporzionamento* annuo; n è il numero degli anni di contribuzione (effettiva, figurativa, volontaria). Con 35 anni di contributi la pensione sarà pari al 70% della media degli ultimi 5, 10, 15 anni di reddito (80% con 40 anni).

Dal 1° gennaio 1993 l'ammontare della pensione è costituito dalla sommatoria di due distinte quote<sup>3</sup>: - la quota A, corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992, calcolata con la normativa vigente a quella data; - la quota B, corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità contributiva acquisita dopo il 1° gennaio 1993, calcolata con la nuova normativa.

Fino al 31 dicembre 1992 l'arco temporale da considerare per la determinazione della retribuzione pensionabile era costituito dagli ultimi 5 anni di reddito (ultimi 10 anni per gli autonomi). A partire dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è invece condizionato dall'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1992.

- la **“quota A”**, è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e sulla media delle retribuzioni dei 5 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento (reddito degli ultimi 10 anni per gli autonomi); esempio: [n. anni di contribuzione x 2% (o coefficienti più bassi per redditi eccedenti il 33% del **“tetto pensionabile”** fissato per il 2012 a 44.404 €); il dato così ottenuto si applica alla media degli ultimi 5 redditi annuali, rivalutati all'inflazione dell'anno precedente quello di pensionamento effettivo]
- la **“quota B”**, per i lavoratori che hanno più di 15 anni di contribuzione al 31/12/1992, è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1/1/1993 alla data di decorrenza della pensione e calcolata sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni (520 settimane) per i lavoratori dipendenti e 15 per gli autonomi; per quelli con meno di 15 anni, il periodo di riferimento è di 260 settimane aumentate del periodo di contribuzione intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.

L'attuazione del principio alla base del criterio di calcolo “retributivo”, secondo cui le prestazioni pensionistiche sono strettamente collegate alle ultime retribuzione percepite è mitigato dal cosiddetto **“tetto” di retribuzione pensionabile** per il quale la parte di retribuzione eccedente un certo limite, ancorché regolarmente assoggettata a contributi previdenziali, non beneficia più della aliquota di rendimento (proporzionamento) del 2% ma si riduce progressivamente come in tabella. Per le sole pensioni calcolate con il metodo “retributivo” o reddituale, sono previsti interventi a carico dello Stato nel caso in cui le contribuzioni versate nel corso della vita lavorativa non siano sufficienti, a calcolo, a raggiungere i livelli minimi di pensione. Tali prestazioni, cosiddette “collegate al reddito” sono: l'integrazione al minimo, le maggiorazioni sociali e una prestazione annua una tantum definita “quattordicesima mensilità”.

### Calcolo della pensione (retributivo)

Aliquote di rendimento pensioni 2018 (dipendenti)

Fasce di retribuzione annua	Aliquota rendimento	
	Quota "A"*	Quota "B"**
Fino a 46.630 Euro	2,00%	2,00%
Da 46.630 a 62.017,90 Euro	1,50%	1,60%
Da 62.017,90 a 77.405,80 Euro	1,25%	1,35%
Da 74.405,80 a 88.597 Euro	1,00%	1,10%
Oltre 88.597 Euro	1,00%	0,90%

Aliquote di rendimento pensioni 2018 (autonomi)

Fasce di retribuzione annua	Aliquota rendimento	
	Quota "A"*	Quota "B"**
Fino a 46.630 Euro	2,00%	2,00%
Da 46.630 a 62.017,90 Euro	1,50%	1,60%
Da 62.017,90 a 77.405,80 Euro	1,25%	1,35%
Da 77.405,80 a 77.717 Euro	1,00%	1,10%

\*Da utilizzare per il calcolo della Quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31.12.1992

\*\* Da utilizzare per il calcolo della Quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1.1.1993 e il 31.12.2011

**A titolo esemplificativo un lavoratore con 150.000 € lordi di retribuzione e una anzianità contributiva di 35 anni, avrà un tasso di sostituzione tra il 48,2% e il 51% contro il 70% dei lavoratori con redditi fino a 46 mila €; con 40 anni di anzianità un TS pari a 55,05% (pari al 68,8% del TS 80% della prima fascia di reddito. Su tale reddito paga il 33% di contributi pari a 49.500 € (su 200.000 sono 66 mila €) e imposte per circa 58 mila €. La pensione sarà pari, dopo 35 anni, a circa 77 mila €.**

<sup>3</sup> Occorre infine considerare gli effetti delle riforme Dini e Fornero. Chi aveva più di 18 anni al 31/12/95 è rimasto nel metodo retributivo fino al 31/12/2011 poi dal 1/1/2012 è passato al contributivo pro rata; pertanto per il calcolo della pensione occorre calcolare la quota C) totalmente contributiva, da tale data.

## Allegato 3 Indicizzazione

Da circa 20 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. Sulle indicizzazioni ci sono stati molti interventi, spesso contraddittori e con l'unico scopo di produrre risparmi di sistema che però non hanno mai avuto una finalizzazione di sostegno al sistema delle pensioni; in alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione mentre in altri le prestazioni hanno subito differenti indicizzazioni che hanno tuttavia prodotto una riduzione strutturale e non più recuperabile nel valore delle prestazioni; per questo la Suprema Corte e la Cassazione si sono espresse negativamente verso questi provvedimenti.

**2007 e anni precedenti.** Indicizzazione al **100%** del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 lordi mensili); **90%** sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 lordi mensili); **75%** sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 lordi mensili).

**2009-2010.** Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 lordi mensili del 2009 e 2.288,80 del 2010); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 nel 2010).

**2011.** Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione, si torna alla situazione del **2007**.

**2012-2013.** Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013. - Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 lordi mensili nel 2012, e 1.443 nel 2013). Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

**2012-2016. Il decreto legge n. 65/2015 (convertito in L. 109/2015),** emanato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il "blocco" dell'indicizzazione per il biennio 2012/2013 delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue.

### **Per gli anni 2012 e 2013:**

- 100% dell'Istat fino a 3 volte il minimo Inps; - 40% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- 20% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; - 10% oltre 5 e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

### **Per gli anni 2014 e 2015:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps; - 8% oltre tre e fino a quattro volte il minimo;
- 4% oltre quattro e fino a cinque volte il minimo; - 2% oltre cinque e fino a sei volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

### **Per il 2016:**

- 100% dell'Istat fino a tre volte il minimo Inps; - 20% oltre tre e fino a 4 volte il minimo;
- 10% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; - 5% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

*Dal 2017 avrebbe dovuto essere ripristinata l'indicizzazione precedentemente in vigore, ossia indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo; 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo ma la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 ha prorogato il regime provvisorio in vigore nel 2015 a tutto il 2018.*

### **Rivalutazione delle pensioni per il 2018**

- Pensioni **fino a tre volte il minimo:** rivalutazione al 100% e aumento dell'**1,1%**
- Pensioni **fra tre e quattro volte il minimo:** si rivalutano al 95%, quindi nel 2018 saliranno dell'**1,045%**
- Pensioni **fra quattro e cinque volte il minimo:** adeguamento al 75%, quindi aumento dello **0,825%**
- Pensioni **fra cinque e sei volte il minimo:** indicizzazione al 50%, quindi aumento dello **0,55%**
- Pensioni **sopra sei volte il minimo:** indicizzazione al 45%, quindi aumento dello **0,495%**

Questi adeguamenti saranno poi conguagliati nel 2019, in base all'inflazione reale, che determinerà la conseguente variazione del calcolo della perequazione delle pensioni. La rivalutazione pari all'1,1% si applica in pieno anche sugli importi delle prestazioni assistenziali.

***In pratica un soggetto andato in pensione nel 2000 e che ha avuto la prima rivalutazione nel 2001, per effetto delle mancate o parziali indicizzazioni ha perso in termini reali oltre il 13%. Negli ultimi 10 anni (pensionato nel 2008), oltre l'8%.***

## Allegato 4: Precedenti

A) Il 15 marzo 2016 si è svolta l'audizione dei vertici Inps presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati con riferimento all'Atto Camera 1253 "Disposizioni in materia di pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo Inps", più nota come "Proposta Meloni", che appunto prevedeva il ricalcolo delle pensioni in essere, di importo superiore a 5.000 lordi mensili, con il metodo contributivo. L'Inps in quella sede ha dichiarato l'impossibilità del ricalcolo perché: a) I dati per il ricalcolo – nel settore privato – mancano o sono parziali; b) I dati per il ricalcolo – nel settore pubblico – sono del tutto assenti; c) Molte pensioni, se ricalcolate con il contributivo, aumenterebbero.

B) Lettera: Qui di seguito porto alla vostra attenzione una mail che ricevetti anni fa dal presidente dell'INPS il quale aveva fatto ri-calcolare la mia pensione secondo il metodo completamente contributivo: " caro ...., ho fatto fare un'estrazione della sua posizione contributiva alla struttura e, da questa estrazione, è risultato che lei aveva riscattato nel 2002 un periodo di studio a un costo molto molto elevato (forse per partecipare a salvaguardia? altrimenti non me lo spiego). Questo suo cospicuo versamento viene valorizzato nel ricalcolo contributivo, mentre non lo era nel retributivo. Quindi col ricalcolo puro, incluso riscatto, la sua pensione sarebbe addirittura più alta di quella che sta percependo. Ecco qui sotto gli importi, quando si tenga conto del riscatto (sempre con inflazione zero)

- **Importo lordo mensile della pensione erogata al 3/2013 7.748,63 ;**
- **Importo rideterminato con ricalcolo contributivo 7.898,69 (invece di 6705,68 senza riscatto)**
- **Importo rideterminato con correzione attuariale 6.550,29 .**

Spero di esserle stato utile. Rinnovo gli auguri Tito Boeri  
Come potete facilmente vedere, la mia pensione di 7.748,63 € lordi mese che era stata calcolata con il sistema interamente retributivo, era già all'erogazione inferiore di circa 150 €/mese a quanto avrebbe dovuto essere in base a un calcolo interamente contributivo; questo era dovuto, come certamente sapete, al sistema di calcolo retributivo che penalizzava le pensioni più elevate, ancorché non certo da definire d'oro (inferiore a 5.000 € netti mese). E' da notare che all'epoca del mio pensionamento, nel 2013, chiesi di accedere al calcolo contributivo e INPS mi comunicò che non era possibile. Con la legge che vorreste approvare sarei ulteriormente bastonato e perderei approssimativamente almeno un ulteriore 10% della mia pensione, avendo percepito la prima all'età di 61 anni.

Mi domando in che cosa consista l'equità se una pensione già inferiore ai contributi versati debba essere tagliata; non c'è alcun motivo per cui la mia famiglia debba subire questa penalizzazione a fronte di moltissimi contributi (oltre 2 milioni di ) che io ho versato in una vita di lavoro impegnativo pagando anche sempre regolarmente tasse altissime.

Come detto **la mia situazione è comune** a molte altre alte professionalità e per noi l'ipotesi prospettata dal disegno di legge costituisce una aggressione indebita e una sottrazione di risorse che abbiamo accantonato confidando in una vecchiaia serena per noi e per i nostri familiari.

Il progetto di legge non prevede neppure la possibilità per il pensionato che lo voglia, di optare per il ricalcolo con il sistema interamente contributivo, che sembrava essere l'intenzione iniziale del M5S e che Luigi DiMaio continua a sostenere pubblicamente: "taglieremo le pensioni d'oro se non giustificate dai contributi". Almeno questa opzione dovrebbe tassativamente essere prevista nella legge che vorrete varare.

## Allegato 5

<b>Calcolo costo totale per portare tutte le pensioni a 1.000 € mese in base al numero dei pensionati e non delle prestazioni in pagamento (ipotesi Berlusconi)</b>							<b>Ipotesi pensione di cittadinanza a 780 € mese</b>		
Tipo di prestazione per pensionato	numero prestazioni in pagamento	importo medio annuo lordo €	import. Mens. Lordo €	importo mancante a 1.000 € mese	Importo annuo per portare a 1.000 € x 13 mesi	costo totale per prest. a 1.000 €	importo mancante per arrivare a 780 €	Importo annuo per portare a 780 € x 13 mesi	costo totale per prest. a 1.000 €
Pensione invalidità civile	964.310	3.550,06	273,08	726,92	9.449,94	9.112.669.799,83	506,92	6.589,94	€ 6.354.743.199,83
Pensioni e assegni sociali	854.636	5.520,17	424,63	575,37	7.479,83	6.392.531.936,32	355,37	4.619,83	€ 3.948.272.976,32
Pensioni di guerra	189.287	6.877,18	529,01	470,99	6.122,82	1.158.969.759,14	250,99	3.262,82	€ 617.608.939,14
Altre prestazioni minori di 505€	262.897	5.200,00	400,00	600,00	7.800,00	2.050.596.600,00	380,00	4.940,00	€ 1.298.711.180,00
Pensioni tra 1 e 2 volte il minimo	4.670.764	9.266,00	712,77	287,23	3.734,00	17.440.632.776,00	67,23	874,00	€ 4.082.247.736,00
Recupero fiscale lordo netto su pensioni tra 1 e 2 volte il minimo	4.670.764			80,00	1.040,00	4.857.594.560,00			
Recupero fiscale pensioni oltre 2 volte il minimo ma inferiori a 1.000 € netti mese	3.871.152			30	390,00	1.509.749.280,00			
<b>Costo Totale per portare tutte le prestazioni a 1.000 € netti al mese per 13 mensilità</b>						<b>42.522.744.711,29</b>			<b>€ 16.301.584.031,29</b>
La soluzione adottata calcola il differenziale tra l'importo attualmente in pagamento e quello relativo a 1.000 € netti al mese per 13 mensilità (proposta Berlusconi) o a quello relativo a 780 € (parte destra della tabella), definite pensioni di cittadinanza (proposta M5S); il calcolo non è sulle prestazioni che sono circa 22.757.838 ma sul pensionato; i pensionati infatti sono quindi, calcolando il differenziale a 1.000 per testa (per pensionato), gli importi si riducono; se poi si calcolano i 1.000 € solo su 12 mensilità il costo si riduce ancora. Il calcolo non considera l'aumento delle pensioni dell'1,1% per l'adeguamento all'inflazione. La controprova sugli importi annui in pagamento conferma i calcoli.									
rapporto debito/Pil una spesa corrente di queste dimensioni produrrebbe disequilibri di bilancio non sostenibile e tali da produrre un aumento insostenibile dello spread; inoltre questa ipotesi chiuderebbe tutte gli spazi per riformare la Fornero									
Un incremento a 780 € netti al mese per 13 mensilità produrrebbe una elusione o evasione contributiva enorme poiché per avere una pensione netta di 780 € occorre un lordo di almeno 1000 € e quindi uno stipendio o reddito di almeno 1.500 € mese che è pari al reddito medio dichiarato; per cui chi può cercherà di versare il meno possibile tanto arriverà sempre un beneficiario che aumenterà la pensione a chi non ha mai pagato né tasse né contributi.									

Fonte: centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

## Allegato 6. PdL Lega – M5stelle

-----

**UFFICIO LEGISLATIVO**

**Progetto di Legge d’Iniziativa dei deputati D’Uva e Molinari**

*Presentato il 6 agosto 2018*

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’EQUITÀ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ATTRAVERSO IL RICALCOLO CONTRIBUTIVO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A 4.000 MENSILI**

**BOZZA 2 Relazione illustrativa**

L’intervento normativo oggi proposto prevede un meccanismo di ricalcolo della quota retributiva delle pensioni e degli assegni vitalizi di importo complessivo pari o superiore alla soglia degli 80.000 lordi annui, in esito al quale i trattamenti pensionistici più elevati, le cc.dd. pensioni d’oro, risulteranno ridotti. Le risorse che verranno liberate in esito a questo ricalcolo saranno destinate all’integrazione delle pensioni minime e delle pensioni sociali., elevando i trattamenti che oggi si attestano intorno ai 450 mensili fino alla soglia dei 780 . Le misure introdotte scaturiscono dalla evidente necessità di apportare al settore pensionistico un correttivo improntato a ragioni solidaristiche e di equità sociale, ancor più urgente nell’attuale fase socio-economica del Paese. Infatti, in costanza di una congiuntura economica che da qualche anno ha assunto un carattere di grave criticità, non solo in ambito nazionale, le fasce reddituali più basse della popolazione si trovano ad affrontare difficoltà sempre crescenti. Tra queste le categorie di coloro che percepiscono assegni sociali o pensioni minime sono tra quelle in assoluto più colpite, mentre nel quadro del sistema pensionistico continuano a sussistere ambiti privilegiati, quale quello dei fruitori delle cc.dd. pensioni d’oro. L’osservazione di questo stato di iniquità sociale, venuto ancor più in risalto a causa dell’attuale crisi economica, ha ingenerato nella società civile, e dobbiamo supporre anche nella società politica trasversalmente considerata, una domanda di maggiore equità sociale.

Partiamo dalla considerazione che il sistema pensionistico negli ultimi venticinque anni ha visto una radicale inversione del proprio criterio operativo, in esito al passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo, resosi ineludibile al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio. Con tale trasformazione, pur graduata temporalmente, si sono evidenziate forti diseguaglianze intergenerazionali (in persistenza delle preesistenti diseguaglianze intergenerazionali, sempre più evidenti in ragione della crescente crisi economica) che hanno alimentato l’attuale, forte istanza sociale di maggiore solidarietà, per rispondere alla quale oggi vengono presentate le disposizioni che qui si illustrano.

L’istanza perequativa che è alla base di questo intervento normativo ha ispirato nel recente passato altre iniziative legislative simili, seppur di portata applicativa più limitata, accolte con prevedibile ostilità da coloro che dalle misure introdotte vedevano incisi i propri diritti patrimoniali. Avverso questi interventi è stata quindi proposta la questione di legittimità costituzionale. L’osservazione dell’evoluzione, in un tempo breve, delle risposte che la giurisprudenza costituzionale ha fornito a queste istanze di tutela è importante e significativa per una prima ipotesi su quello che potrebbe essere il giudizio della Corte nel caso fossero sottoposte al vaglio le disposizioni che siamo qui a presentare. Oggi infatti possiamo sostenere come non solo la società civile e, si suppone, anche quella politica siano ben consapevoli dell’obbligo morale e dell’urgenza di intervenire con un meccanismo correttivo di alcune evidenti iniquità di questo settore del welfare. Questa consapevolezza è palesemente e significativamente cresciuta anche nelle risposte che negli ultimi anni, con le più recenti pronunce, la stessa Corte costituzionale ha dato a coloro che, ritenendosi illegittimamente colpiti nei propri diritti quesiti e nel legittimo affidamento, hanno sottoposto al sindacato di costituzionalità quelle disposizioni correttive di alcuni squilibri sociali. Trattasi della c.d. giurisprudenza della crisi, che ha evidentemente enfatizzato l’elemento socio-economico quale ulteriore, fondamentale parametro nella complessiva valutazione di 3 costituzionalità delle norme oggetto delle ordinanze di rimessione. Dalla lettura sinottica di alcune recenti sentenze della Corte, segnatamente la sentenza n° 223/2012, la sentenza n° 116/2013 e da ultimo la sentenza n° 173/2016, emerge evidente l’evoluzione del bilanciamento dei principi e valori costituzionali operato dalla Corte, evoluzione che ha portato ad esiti decisionali impensabili poco tempo addietro. Si pensi a come la Corte (invero già con le ordinanze n° 160 del 2007 e n° 22 del 2003) nel vagliare alcune norme ha palesemente posto l’accento sul loro carattere di misura improntata alla solidarietà previdenziale e pertanto conforme allo spirito degli artt. 2 e 38 Cost., respingendo in tal modo la questione di costituzionalità posta su alcune disposizioni recanti interventi peggiorativi dei trattamenti pensionistici, in quanto valutati non irrazionali e non lesivi “in modo eccessivo” dell’affidamento del cittadino. Il principio emerso è che il legislatore non è interdetto dall’emanare disposizioni modificative dei rapporti di durata in senso sfavorevole, ove esse non siano arbitrarie, ovvero risultino improntate ad un carattere di ragionevolezza e proporzionalità. A tale proposito sembra evidente il carattere di non arbitrarietà, ragionevolezza e proporzionalità delle misure di ricalcolo applicate alle cc. dd. pensioni d’oro, in ragione dell’intento teleologico che risponde pienamente al principio di solidarietà sociale cui è improntato il testo costituzionale.

Esse possono essere considerate – come si è espressa la Corte costituzionale nella recente sentenza n° 173 del 2016 - una *misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli*

*(...), imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, valutazione atta a conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n° 69 del 2014, n° 166 del 2012, n° 302 del 2010, n° 446 del 2002, ex plurimis).*

L'effettività e la gravità della crisi in cui il sistema attualmente versa consente, nel più recente indirizzo costituzionale, di considerare salvaguardato anche il principio del legittimo affidamento dei soggetti incisi dalle misure di ricalcolo, peraltro improntate al pieno rispetto del principio di proporzionalità dell'intervento, ulteriormente assicurato dalla clausola di salvaguardia che più avanti si andrà ad illustrare.

Può risultare utile ricordare quello che in passato è stato un altro dei motivi di rimessione alla Corte costituzionale di alcuni provvedimenti non dissimili da quello oggi proposto, ovvero la loro presunta natura di mascherato contributo tributario, dalla quale si voleva inferire la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. E' appena il caso di evidenziare come le misure proposte non costituiscono un contributo di natura tributaria, giacché non si tratta di somme prelevate e acquisite dallo Stato, né destinate alla fiscalità generale. Infatti il prelievo è di competenza diretta dell'INPS, che lo trattiene all'interno delle proprie gestioni per specifiche finalità solidaristiche e previdenziali. Su questa tipologia di prelievi la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi con le ordinanze n° 160 del 2007 e n° 22 del 2003, ritenendoli scevri dai denunciati profili di incostituzionalità in quanto volti a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale. La giurisprudenza costituzionale ha già inquadrato interventi legislativi analoghi a quello oggi illustrato nella categoria non dei contributi previdenziali in senso tecnico, ma bensì in quella delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all'art. 23 Cost., per cui il richiamo all'art. 53 Cost. risulterebbe del tutto inconferente. Ma quand'anche il riferimento all'art. 53 Cost. fosse ritenuto corretto, la Corte già con un'ordinanza dell'anno 2000 aveva chiarito che la Costituzione non 4 impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le categorie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di uguaglianza collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. E proprio l'INPS, costituitosi in un recente giudizio di legittimità costituzionale, ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza della Corte per la quale, per un corretto vaglio della sussistenza o meno di una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati, l'art. 53 Cost. va considerato in termini non assoluti, ma relativi, imponendo di interpretare il principio dell'universalità dell'imposizione in necessario coordinamento con il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., essendo ben possibile l'introduzione per singole categorie di cittadini di specifici tributi, purché nei limiti della ragionevolezza.

Dunque, preso atto del più recente indirizzo della Corte che, nell'ottica dello spirito costituzionale di solidarietà politica, economica e sociale e nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità degli interventi, ha già vagliato positivamente recenti misure che pure incidevano i diritti patrimoniali di una platea ristretta di destinatari, oggi forse si potrebbe ritenere che il possibile profilo di criticità delle disposizioni illustrate sia quello della non temporaneità del meccanismo di ricalcolo introdotto. Questa considerazione critica che qualcuno potrebbe avanzare ci ha già indotti ad operare una riflessione più "alta" su quella che è stata l'evoluzione del sistema pensionistico italiano negli ultimi venticinque anni e da questa riflessione ricavare elementi di conforto a quella che siamo convinti essere la piena coerenza delle disposizioni oggi introdotte con lo spirito ed i principi della Carta costituzionale. Infatti non possiamo ignorare il fatto che il nostro sistema ha visto un drastico spartiacque nel momento in cui, per legittime ed ineludibili esigenze di equilibrio di bilancio, si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo, pur con una quota della popolazione che resta beneficiata da un regime misto.

Tradotto in termini concreti, oggi coesistono nel nostro Paese tre diversi sistemi pensionistici: un sistema in cui il cittadino percepisce un trattamento totalmente sganciato da quelli che sono stati i suoi reali versamenti alla cassa previdenziale in costanza di attività lavorativa, un sistema improntato alla filosofia opposta, ovvero di severa correlazione tra il versato ed il ricevuto ed un sistema intermedio, misto, quale presunta garanzia di legittimità e di rispetto del legittimo affidamento, riservato a coloro i quali sono entrati nel mondo del lavoro con precise aspettative in merito al futuro trattamento pensionistico, poi del tutto disattese all'introduzione del metodo contributivo. In un quadro di fatto e di diritto così rappresentato, non sembra infondato ritenere che le misure di ricalcolo qui illustrate, la cui *ratio* è quella di introdurre un correttivo ad alcune palesi diseguaglianze che – queste sì – appaiono totalmente disallineate rispetto ai principi costituzionali sopra richiamati, non potrebbero che essere valutate positivamente dalla Corte costituzionale, nonostante il loro carattere non transitorio. Anzi, la destinazione qui dichiarata, ad integrazione delle pensioni minime e degli assegni sociali, dei fondi che si libereranno in esito al ricalcolo, attribuisce alle disposizioni non solo carattere di piena legittimità costituzionale, conformemente ai principi di solidarietà (art. 2 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.), proporzionalità, ragionevolezza e quant'altro, ma anche di pregio sul piano etico.

Venendo ad una breve illustrazione del contenuto delle disposizioni, l'art. 1 dispone la decorrenza temporale della norma ed individua l'ambito applicativo del meccanismo di ricalcolo, 5 indicando quale suo parametro economico i trattamenti pensionistici di consistenza pari o superiore agli 80.000 annui.

Il comma 1 dell'art. 1 indica la formula economica la cui risultante individua la riduzione della quota retributiva delle pensioni incise, che sarà differenziata a seconda della decorrenza del trattamento pensionistico e dell'età del soggetto al momento in cui ha iniziato a percepire la pensione.

Il comma 2 dell'art. 1 estende il ricalcolo alle pensioni con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2019, indicando la relativa formula di ricalcolo.

Il comma 3 dell'art. 1 concerne il ricalcolo delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996.

Il comma 4 dell'art. 1 contempla il caso del pensionamento in età inferiore ai 57 anni.

Il comma 5 dell'art. 1 specifica che il ricalcolo va effettuato sulle quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo superiore agli 80.000 .

L'art. 2 prevede che anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguino, nell'ambito della loro autonomia, al meccanismo di ricalcolo individuato dall'art. 1

L'art 3, al comma 1, istituisce il Fondo "Risparmio" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale confluisce il risparmio ottenuto attraverso il ricalcolo di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si stabiliscano le modalità di attuazione del Fondo, nonché la destinazione degli aumenti riguardanti le pensioni minime e le pensioni sociali fino alla capienza dei risparmi ottenuti.

L'art. 4 introduce una clausola di salvaguardia, quale correttivo degli effetti di applicazione del ricalcolo, in assenza della quale la riduzione della quota contributiva potrebbe portare l'ammontare dei trattamenti pensionistici incisi, ovvero quelli di consistenza pari o superiore agli 80.000 lordi annui, al di sotto di altri trattamenti la cui cifra complessiva lorda annua sia di poco al di sotto degli 80.000 annui. Pertanto in nessun caso il totale lordo potrà scendere al di sotto di questo valore.

L'art. 5 esclude dall'applicazione del ricalcolo gli istituti di cui alla Legge n° 222/1984 e alla Legge n° 466/1980, in ragione della maggior tutela che il sistema intende continuare ad assicurare a quei soggetti svantaggiati per la loro condizione di invalidità /inabilità o che siano vittime del dovere o di azioni terroristiche.

### **Art. 1**

*(Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000 mensili)*

1. A far data dal 1° gennaio 2019 i trattamenti pensionistici pari o superiori agli 80.000 lordi annui, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, sono ricalcolati riducendo le quote retributive alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento - come risulta dalla tabella A allegata L. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni -, e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011.

2. La rideterminazione si applica anche ai trattamenti pensionistici diretti aventi decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2019. In tali casi le quote retributive sono ridotte alla risultante del rapporto tra il coefficiente di trasformazione vigente al momento del pensionamento relativo all'età dell'assicurato alla medesima data e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età riportata nella tabella A allegata alla presente legge per ciascun anno di decorrenza della pensione. Nel caso in cui l'età alla decorrenza del trattamento fosse superiore a 65 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

3. Per le pensioni aventi decorrenza antecedente il 1° gennaio 1996, alla data di pensionamento si applicano i coefficienti di trasformazione in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009, come riportato nella tabella B allegata alla presente legge e disposto nella tabella A della legge 335/1995.

4. Nel caso in cui l'età alla decorrenza del trattamento fosse inferiore a 57 anni è utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

5. In caso di titolarità di più pensioni, il ricalcolo di cui al presente articolo va applicato alle quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo superiore a 80 mila .

### **Art. 2**

*(Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)*

1. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 1, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3

(Istituzione del "Fondo Risparmio")

1. Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è istituito un "Fondo risparmio" nel quale confluisce il risparmio ottenuto dal ricalcolo di cui agli articoli 1, 2 e 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché la destinazione degli aumenti riguardanti le pensioni minime e le pensioni sociali fino alla capienza dei risparmi ottenuti.

### Art. 4

(Clausola di salvaguardia)

1. L'applicazione del meccanismo di ricalcolo di cui all'articolo 1, non potrà in alcun caso comportare la riduzione dei trattamenti pensionistici o degli assegni vitalizi interessati al di sotto della soglia degli 80.000 lordi annui, nonché perequazioni.

### Art. 5

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art 1 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla Legge n° 466/1980 e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Allegato 1 -

**Tabella A** Anno di decorrenza

	Anni	Mesi
Dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976	63	7
Dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979	63	10
Dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1982	63	11
Dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1985	64	0
Dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1988	64	1
Dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991	64	4
Dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994	64	7
Dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1997	64	10
Dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000	65	1
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003	65	3
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006	65	6
Dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	65	9
Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012	66	0
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66	3
Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66	7
Dal 1 gennaio 2019	67	0

TABELLA B. (v. articolo 1, comma 6 L 335/1995 vigente fino alla data del 31 dicembre 2009)

Coefficienti di trasformazione	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,541%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%